

COMUNE DI ALTOPASCIO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

. Del. C.C. n. 34 del 31/03/2009

INDICE
Capo I
Disposizioni Generali Amministrative

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Gestione del Servizio
- ART. 3 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- ART. 4 - Disposizioni generali in materia di procedimento
- ART. 5 - Domanda di occupazione
- ART. 6 - Istruttoria
- ART. 7 - Predisposizione dell'atto
- ART. 8 - Deposito cauzionale
- ART. 9 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione
- ART. 11 - Occupazioni d'urgenza
- ART. 12 - Proroga della concessione
- ART. 13 - Decadenza della concessione e/autorizzazione
- ART. 14 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- ART. 15 - Sospensione della concessione e/autorizzazione
- ART. 16 - Principali obblighi del concessionario
- ART. 17 - Obblighi dell'ente gestore
- ART. 18 - Subentro nella concessione/autorizzazione
- ART. 19 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- ART. 20 - Costruzione gallerie sotterranee

Capo II
Disposizioni generali di natura tributaria

- ART. 21 - Classificazione del Comune
- ART. 22 - Suddivisione del territorio in categorie
- ART. 23 - Tariffe
- ART. 24 - Soggetti Passivi
- ART. 25 - Durata dell'occupazione
- ART. 26 - Criterio di applicazione della tassa
- ART. 27 - Passi carrabili
- ART. 28 - Autovetture per il trasporto pubblico
- ART. 29 - Distributori di carburante
- ART. 30 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- ART. 31 - Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
- ART. 32 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari
- ART. 33 - Maggiorazione della tassa
- ART. 34 - Riduzioni della tassa permanente
- ART. 35 - Riduzioni della tassa temporanea
- ART. 36 - Esenzione della tassa
- ART. 37 - Esclusione della tassa
- ART. 38 - Sanzioni
- ART. 39 - Versamento della tassa
- ART. 40 - Rimborsi
- ART. 41 - Ruoli coattivi
- ART. 42 - Entrata in vigore
- ART. 43 - Disposizioni finali

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo secondo del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, in ordine alle vigenti disposizioni di legge in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 e Legge 28/12/1995 n. 549

ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito in forma diretta o in concessione, come previsto dall'art.52 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e dalle altre norme vigenti in materia.

- Art. 3**
- Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**
1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 D.Lgs 507/1993, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione.
 2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

- Art. 4**
- Disposizioni generali in materia di procedimento**
1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
 2. Il rilascio del provvedimento amministrativo, deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
 3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

- Art. 5**
- Domanda di occupazione**
1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda, in carta legale direttamente presso gli uffici dell'Ente Gestore oppure mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 2. Al fine di semplificare la sua formulazione sono predisposti appositi moduli secondo i tipi di occupazione, che dovranno essere utilizzati per presentare l'istanza in quadruplica copia, oltre all'originale.
- La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo e-mail;

- b. Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- c. Il luogo dell'occupazione;
- d. La misura dell'occupazione;
- e. La durata dell'occupazione;
- f. Le modalità e tipologia di occupazione; qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- g. L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
- h. La domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e la completezza della domanda.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, entro il quale de concludersi il procedimento amministrativo.
5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché venga comunicato il rigetto della domanda di occupazione, accompagnato da motivazione che recepisce i pareri acquisiti.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento della tassa oggetto del presente Regolamento.

Art. 7

Predisposizione dell'atto

Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa.

Art. 8

Deposito cauzionale

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati, si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura che sarà stabilita.

2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.
3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

Art. 9

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico,
 - b. le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
 - c. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti dei terzi;
 - e. gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
 - f. l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - g. l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi dell'art. 6.;
 - h. la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
 - i. l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della rata unica della tassa. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Art. 11

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di assoluta emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'Ente Gestore e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo previo pagamento dei diritti d'urgenza di Euro 33,50;
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art 31 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 12

Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere la proroga, giustificandone i motivi.
2. La domanda di proroga deve essere rivolta all'Ente Gestore, con la stessa modalità della richiesta di concessione rilasciata, almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale agli artt. 3-4-5 del presente regolamento.
5. La proroga non può essere concessa se il concessionario non è in pari con i versamenti.

Art. 13

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già' assolta non verrà restituita.
3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della legge 7.8.1990 n. 241.
Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.
4. La dichiarazione di decadenza è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento ; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 14

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Ente Gestore ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità.
4. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 15

Sospensione della concessione e/o autorizzazione

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Ente Gestore può procedere alla sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni individuando la durata.

Art. 16

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.
2. E' fatto altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie cure e spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede l'Ente Gestore con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale di cui all'art. 6.
3. Il concessionario è inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ente Gestore che provvederà a rilasciare un duplicato previo pagamento delle spese di Euro 5,00.
5. Il concessionario deve provvedere al mantenimento decoroso degli spazi pubblici antistanti l'area data in concessione.

Art. 17

Obblighi dell'ente gestore

1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare di concessione.

Art. 18

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione/autorizzazione, proponendo all'Ente Gestore apposita domanda con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali e con il pagamento dei diritti di voltura di €12,00.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata e la dichiarazione con la quale il subentrante si impegna a sottostare agli stessi obblighi e prescrizioni, previsti dalla concessione medesima, compresa la scadenza.

4. Il nuovo concessionario e' obbligato al pagamento delle tasse e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione e/o autorizzazione.
5. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura si decade dalla concessione.
6. E' in ogni caso facoltà del subentrante presentare domanda di nuova concessione ai sensi dell'art.3.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al subentro l'esistenza di morosità del subentrante nei confronti del comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento della tassa oggetto del presente Regolamento.

Art. 19

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 20

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4, D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566.

Art. 21

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Art. 22

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 16/6/1994 e succ. modifica con deliberazione di G.M. n. 57 del 10/04/02.

Art. 23

Tariffe

1. Le tariffe sono deliberate entro la data di approvazione del Bilancio Comunale in conformità dell'art. 6 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Altopascio.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. n.507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del predetto D.Lgs..

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla I categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni :

I categoria 100%;

II categoria 70%;

Art. 24

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette a imposizione comunale le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

Art. 25

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507/93, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 26

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 27

Passi carrabili

La tassa si intende **non applicata** ai sensi della L. 549/1995 art. 3, comma 63 lett. A e successiva delibera C.C. n. 3 del 5/3/2001.

Art. 28

Autovetture per il trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 29

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 507/93 , dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacit  non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio   di maggiore capacit , la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacit .
3. Per i distributori di carburante muniti di due o pi  serbatoi sotterranei di differente capacit , raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacit  maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o pi  serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa   dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzioni dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonch  per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa stabilita dalla legge e dal presente regolamento per le occupazioni ordinarie del suolo comunale.

Art. 30

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 507/93 , comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico   dovuta una tassa annuale.

Art. 31

Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazioni, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - fino a 6 ore : riduzione del 78% della tariffa intera;
 - fino a 12 ore: riduzione del 30% della tariffa intera;
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera, oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30% di riduzione, oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale, con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa   determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.
5. Le tariffe, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte dell'80% e del 50% rispettivamente le tariffe per occupazioni poste in essere da installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 D.Lgs 507/93.

Art. 32

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

Ai sensi dell'art. 18 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 si prevede per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivit  strumentali ai servizi medesimi, un canone determinato forfetariamente come segue.

Per le occupazioni del territorio comunale il canone, rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle classi di comuni come stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente.

In ogni caso l'ammontare complessivo di quanto dovuto al comune non potrà essere inferiore a quanto determinato per legge.

Art. 33

Maggiorazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507/93, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 6 del D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20% per aree o spazi in prima categoria ed a tariffa normale se in seconda categoria.

Art. 34

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

- a) per i primi 200 mq eccedenti, del 50%
- b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq, del 70%
- c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq, del 90%.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 70%.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.

Art. 35

Riduzioni della tassa temporanea

1. Ai sensi dell' art. 45 del D.Lgs. n. 507/93:

- comma 2/c- Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 70%;
- comma 3- Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5- Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5, - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq, e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80%;
- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

- comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% sia in prima che in seconda categoria.

Art. 36

Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507;
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni con fioriere per le attività commerciali all'interno della zona istituita come Centro Commerciale Naturale.
 - h) le occupazioni con tende o simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - c. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 4 ore;
 - d. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde(es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 37

Esclusione della tassa

1. Ai sensi dell' art. 38 del D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell' art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 38 **Sanzioni**

Sanzioni

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93 e alle successive modificazioni intervenute con i D.Lgs 471/97, 472/97 e 473/97.
- Per l'omessa o tardiva denuncia si applica una sanzione pari al 150% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51,65;
- Per la denuncia infedele si applica la sanzione del 50%;
- Per l'omesso o parziale versamento si applica la sanzione del 30%;
- Sulle somme dovute si applicano gli interessi previsti per legge;
- Le sanzioni sono ridotte, sempreché la violazione non sia già stata constatata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 472/97 (ravvedimento operoso).

2. Pene pecuniarie

- Per l'occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 51,65.
- Per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 25,82.

Art. 39 **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo;
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio;
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato su apposito conto corrente intestato all'Ente Gestore con arrotondamento con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 o per eccesso se è superiore;
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento;
5. L'ente gestore predispone annualmente gli avvisi bonari per il versamento della tassa annuale e li invia ai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente.
6. Rateizzazioni. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 18 comma 2 e seguenti del Regolamento generale delle Entrate, l'ente gestore può concedere rateizzazioni

Art. 40 **Rimborsi**

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione della tassa, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.
3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

Art. 41

Ruoli coattivi

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2009.

Art. 43

Disposizioni finali

E' abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico approvato con deliberazione consiliare n.30 del 09/09/1994, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni.